ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 12

Applicazione del calcolo della situazione di solvibilità corretta alle imprese di assicurazione controllate o partecipate

Il calcolo della situazione di solvibilita' corretta viene effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo. L'obbligo di cui al comma 1, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;

b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilita' corretta di cui al presente decreto;

c) l'impresa di cui al comma 1 e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilita' sufficienti a coprire il margine di solvibilita' minimo;

d) l'impresa di cui al comma 1 dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' sufficienti a coprire il margine di solvibilita' minimo, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tenere conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta della impresa di assicurazione controllante. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 2, deve essere comunicata dall'impresa di cui al comma 1 all'ISVAP, unitamente alla trasmissione del bilancio d'esercizio, secondo le indicazioni stabilite dallo stesso Istituto.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Titolo	IV — Disposizioni relative al calcolo della solvibilità corretta

Capo	I — Ambito di applicazione e metodi di calcolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-12-applicazione-del-calcolo-della-situazione-di-solvibilita-corretta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it